



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 108 del 28.11.1994, esecutiva.

Publicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici (15) giorni
consecutivi decorrenti dal 14.01.1995 ed entrato in vigore

il 30.01.1995

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Materia del regolamento

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissati dalle leggi e dal presente regolamento.

Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, sentito il parere non vincolante dei Capigruppo.

Art. 2 - Diffusione

Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neo eletti in occasione della notifica della elezione.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3 - Divieto di mandato imperativo. Responsabilità personale

Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non è vincolante.

Ciascun Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime a favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, di opinione e di voto.

Art. 4 - Conferimento di incarichi speciali

Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Per l'espletamento di tali incarichi, i Consiglieri si avvalgono degli uffici e dei servizi comunali.

Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 5 - Indennità di presenza e rimborso spese

I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, oltre al rimborso delle spese di viaggio per l'accesso dalla loro residenza alla sede comunale, nella misura fissata dalla legge.

Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

Ai Consiglieri Comunali che per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

I Consiglieri Comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 - Astensione obbligatoria

I Consiglieri Comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri o dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 7 - Esenzione da responsabilità

Sono esenti da responsabilità i Consiglieri Comunali che non hanno preso parte alla votazione ed abbiano abbandonato l'aula o abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

Art. 8 - Dimissioni

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per scritto, con lettera raccomandata da indirizzarsi al Consiglio Comunale, e, per esso, al Segretario Comunale.

Esse possono venire motivate dal dimissionario.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione

della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Le dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri, attivano la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 della legge 142/90 come modificato dall'art. 21 della legge 25 marzo 1993 n. 81.

Art. 9 - Partecipazione alle sedute

Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

In caso di assenza deve giustificare mediante comunicazione scritta inviata al Sindaco prima che venga svolta la seduta o nella seduta successiva a quella nella quale l'assenza si è verificata.

Il Consigliere può anche giustificare verbalmente mediante dichiarazione motivata da tenersi non oltre la seduta successiva a quella nella quale l'assenza si è verificata.

Al Consigliere può sostituirsi il Capo del Gruppo cui lo stesso appartiene giustificandone l'assenza mediante comunicazione verbale motivata da rendersi anche nella stessa seduta nella quale si verifica l'assenza o in quella successiva.

Il Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un massimo di tre sedute senza obbligo di fornire la motivazione.

Delle giustificazioni scritte di cui al secondo e quinto comma il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, mentre di quella verbale ne va presa nota a verbale.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria perchè sia presa nota a verbale.

Art. 10 - Procedura dell'ammissibilità delle giustificazioni

L'ammissibilità delle giustificazioni addotte dal Consigliere è vagliata dalla Commissione dei Capigruppo Consiliari la quale potrà accoglierle o rigettarle.

Nel caso di reiezione delle giustificazioni il parere di rito della Commissione sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla sua adozione a mezzo di atto notificato.

Il Consigliere potrà entro 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al primo comma presentare ulteriori giustificazioni integrative sulle quali dovrà decidere definitivamente la stessa Commissione.

La decisione definitiva sarà comunicata all'interessato con le stesse modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Contro detta pronuncia il Consigliere potrà far pervenire opposizione scritta e motivata al Consiglio Comunale entro 20 giorni dalla data di notifica della stessa.

Il Consiglio Comunale dovrà deliberare la ammissibilità o meno della giustificazione adottata dal Consigliere entro 60 giorni dalla data di presentazione della opposizione.

Art. 11 - Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

Fatta eccezione per i casi previsti dalla legge e dallo statuto comunale i Consiglieri Comunali decadono dalla carica quando non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificare l'assenza nei termini previsti dall'articolo 9 del presente regolamento.

Le sessioni ordinarie sono quelle individuate all'articolo 32 del presente regolamento.

Art. 12 - Procedura di decadenza

Il Sindaco constatato il verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 1 del presente regolamento propone al Consiglio Comunale di deliberare la decadenza del Consigliere.

Il Consiglio con atto deliberativo assunto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune pronuncia la decadenza.

La delibera di decadenza deve essere notificata al Consigliere entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa.

Art. 13 - Nomine ed incarichi

Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o Commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite a Consiglieri Comunali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica con voto segreto.

Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avviene per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla presidenza e al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.

Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità sopra riportate.

Art. 14 - Funzioni rappresentative

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una delegazione consiliare.

Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi di urgenza, dalla Commissione dei Capigruppo, convocata dal Sindaco.

Art. 15 - Diritto alla consultazione di atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario di ufficio, salvo deroghe in casi particolari.

In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

In conformità all'articolo 31 della legge 8.6.1990 n. 142 ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dai singoli funzionari tutte le informazioni utili all'esercizio della propria attività.

Unico limite che incontrano i dipendenti è quello del segreto istruttorio. Nella informazione il dipendente si asterrà da ogni commento e valutazione o giudizio limitandosi a fornire il contenuto della informazione richiesta.

Al Consigliere Comunale è altresì riconosciuto il diritto di accesso a tutti gli atti della amministrazione secondo quanto previsto dagli articoli 22 e seguenti dalla legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 16 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Comunali

Nell'ottica di rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa in armonia con il principio costituzionale del corretto adempimento delle funzioni pubbliche (articolo 54, secondo comma Costituzione) i componenti del Consiglio Comunale dovranno presentare al Sindaco, entro tre mesi dall'assunzione della carica avvenuta per nuove elezioni, surrogazione o nomina, i seguenti atti:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO" concernente il possesso a qualsiasi titolo di:

- 1) diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- 2) azioni di società;
- 3) quote di partecipazione di società;
- 4) esercizio di funzione di amministratore o di sindaco di società;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'Irpef e/o, in sostituzione della copia, dichiarazione, con l'apposizione della formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO", dalla quale risulti il totale dei suoi redditi oggetto della dichiarazione dei redditi che si vuole sostituire.

I componenti del Consiglio Comunale dovranno ogni anno, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'Irpef, trasmettere, al Sindaco una dichiarazione con l'apposizione della formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO", concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro il mese successivo alla scadenza del relativo tempo, gli stessi soggetti sono tenuti a trasmettere copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi Irpef dell'anno che precede quello della cessazione della carica e/o, in sostituzione di tale copia, una dichiarazione con l'apposizione della formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO" dalla quale risulti il totale dei redditi percepiti nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.

Decorsi i termini previsti il Sindaco diffida i soggetti inadempienti a provvedere entro il termine di giorni quindici dal ricevimento del relativo avviso. Se il soggetto diffidato non adempie, il Sindaco ne informa il Consiglio Comunale.

Se il soggetto obbligato ha presentato documentazioni incomplete il Sindaco gli assegna un termine di quindici giorni per regolarizzare la sua posizione. In caso di inadempienza il Sindaco ne informa il Consiglio.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste dal presente regolamento. Annualmente il Sindaco provvederà a far pubblicare all'Albo Pretorio del Comune un elenco nel quale siano riportati per estratto i contenuti delle dichiarazioni e delle attestazioni presentate dai Consiglieri Comunali.

CAPO III - GRUPPI CONSILIARI

Art. 17 - Composizione e costituzione

Nell'ambito di ogni lista, in candidati proclamati eletti consiglieri comunali, formano un gruppo consiliare a prescindere dal numero.

I consiglieri che cessano per qualsiasi causa sono sostituiti con i candidati che nella medesima lista seguono immediatamente l'ultimo eletto.

I consiglieri sospesi ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della L. 19.3.90 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1992 n. 16 sono temporaneamente sostituiti con i candidati della stessa lista che hanno riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza affidata con provvedimento del Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, ha termine con la cessazione della sospensione.

Ciascun gruppo comunica per scritto al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.

Analogamente si procede per segnalare le successive variazioni della persona del Capogruppo o le modifiche di appartenenza al gruppo nell'ambito del quale ciascuno è stato eletto entro il giorno precedente la prima riunione utile del consiglio.

In mancanza della comunicazione del Capogruppo, viene considerato tale il Consigliere più anziano secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali e, a parità di cifre, il candidato che precede nell'ordine di lista.

Ai fini dell'applicazione del comma terzo dell'art. 45 della legge 8.6.1990, n. 142, la comunicazione di cui ai precedenti commi 4° e 5°, deve essere effettuata per scritto al Segretario Comunale, entro gli stessi termini.

Ogni gruppo consiliare si considera regolarmente costituito dalla data in cui è pervenuta al Sindaco ed al Segretario comunale, la comunicazione in ordine alla sua composizione ed al suo Capogruppo.

Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 18 - Conferenza Capigruppo

La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco, che la presiede, ogni qualvolta lo ritenga necessario e utile per la programmazione dei lavori, per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio o per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga utile iscrivere all'ordine del giorno.

In assenza del Sindaco la convocazione è effettuata dal vice Sindaco. In assenza del capogruppo, temporaneamente impedito, questi può farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo, previa comunicazione al Presidente.

La conferenza dei Capigruppo ha funzione consultiva del Sindaco ai sensi del comma terzo dell'art. 14 dello Statuto.

La conferenza dei Capigruppo ha inoltre funzione di commissione per la formazione del Regolamento del Consiglio Comunale e ad essa compete di studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni necessarie per adeguare il Regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso o alle nuove disposizioni di legge.

Le proposte dei Capigruppo su argomenti politici e amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

Gli ordini del giorno su fatti di particolare importanza per la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione, sono sottoposti dal Sindaco alla conferenza dei Capigruppo, prima della discussione in aula, per ricercare un accordo su un testo unificato. Qualora ciò non risulti possibile la discussione in aula avviene su vari testi proposti.

Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Segretario comunale.

La Giunta Comunale assicura ai gruppi, quanto necessario per il loro funzionamento, a tal fine il bilancio del Comune prevede per l'attività dei gruppi finanziamenti finalizzati allo svolgimento delle loro funzioni, in relazione alla loro consistenza numerica e nel rispetto delle leggi vigenti.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 19 - Costituzione

Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva alla convalida dei Consiglieri e del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello Statuto, nomina le commissioni consiliari permanenti costituite con criterio proporzionale, che garantisca la rappresentanza di tutti i gruppi.

Ogni commissione permanente è composta da un numero di consiglieri, designati dai gruppi, stabilito per ogni legislatura con deliberazione di cui al precedente comma.

Le commissioni consiliari permanenti sono quattro:

- Affari generali e istituzionali (personale, tributi, finanze, partecipazione, Polizia Municipale);
- Sviluppo economico e attività produttive (industria, agricoltura, commercio, artigianato, turismo, fiere e mercati, caccia e pesca);
- Servizi sociali e culturali (sanità, assistenza, sport, tempo libero, istruzione, cultura, biblioteca, museo);
- Assetto del territorio (urbanistica, lavori pubblici, viabilità, tutela dell'ambiente).

I Capigruppo danno comunicazione alla segreteria del Comune delle designazioni in seno alla commissione, nonché delle loro sostituzioni.

Art. 20 - Insediamento

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

La elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Il Sindaco informa il Consiglio dell'avvenuta elezione di cui al terzo comma.

Art. 21 - Convocazione

Il Presidente, anche di intesa con il Vice-Presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari in grado di esprimere, ai sensi del precedente articolo 5, un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti la Commissione.

Le decisioni della Commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti.

Il Sindaco e gli assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice-Presidenti. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario comunale.

I verbali delle sedute redatti dal Segretario sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Procedimento

Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo i criteri della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui dovrà pronunciarsi il Consiglio Comunale per acquisire la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

Il Sindaco può omettere l'assegnazione alle predette commissioni di quegli argomenti sui quali non ritiene necessario l'acquisizione del parere.

Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Le sedute sono pubbliche, salvo quando si debbano trattare affari riguardanti persone o quando la delicatezza dell'affare all'esame lo renda opportuno.

I consiglieri comunali possono partecipare alle sedute di commissioni diverse da quelle cui appartengono senza voto salvo che si tratti di affari riservati ai soli membri effettivi.

Copie dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmesse al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari e depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perchè possano essere consultate durante le riunioni del Consiglio Comunale nelle quali tali atti sono iscritti all'ordine del giorno. Tale deposito è obbligatorio.

Art. 23 - Funzionamento

La Giunta Comunale assicura alle commissioni quanto necessario per il loro funzionamento; a tal fine il bilancio del Comune prevede per la loro attività finanziamenti finalizzati allo svolgimento delle loro funzioni, in relazione alla loro consistenza numerica e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 24 - Commissioni speciali e di indagine

Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti.

La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

La commissione presenta una relazione conclusiva sulla questione sottoposta al suo esame. Il suo scioglimento è automatico se non si fa richiesta di indagine supplementare.

Alle commissioni consiliari speciali possono essere attribuiti solo poteri consultivi.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

Il funzionamento è disciplinato dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.

Alle commissioni non è opponibile il segreto d'ufficio e le risoluzioni sono adottate con obbligo di motivazione.

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 25 - Competenza

La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci, a norma di legge.

Art. 26 - Notifica ai Consiglieri

L'avviso di convocazione deve essere consegnato dal messo comunale al Segretario comunale e notificato a ciascun Consigliere presso il proprio domicilio.

La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricato o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'articolo 139 del codice di procedura civile.

La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 138 del codice di procedura civile.

Il messo deve rimettere alla segreteria comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.

La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicando, per scritto con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.

Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare particolari formalità.

Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.

Art. 27 - Termini per la notifica

L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione in sessione ordinaria.

Hanno carattere di seduta ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di legge, sono destinate alla trattazione di bilanci e dei conti consuntivi.

Tutte le altre sedute hanno carattere straordinario ed il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni prima di quello per la riunione.

In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione.

Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati dal rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti verrà registrata a verbale.

Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimento relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.

Sussiste l'obbligo di dare avviso del rinvio e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi affari aggiunti ai Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 28 - Convocazioni d'urgenza

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente articolo 27.

Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite nel penultimo comma del precedente articolo 27.

Ove il rinvio sia stabilito per un giorno diverso da quello immediatamente successivo, si osservano le modalità fissate al sesto comma del citato articolo 27.

CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 29 - Norme per la compilazione

L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l'ordine del giorno.

Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

Spetta al Sindaco il potere di stabilire l'ordine del giorno, fermo restando l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo articolo 30. Il Sindaco ha altresì il potere di rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione.

Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario Generale.

Art. 30 - Iscrizioni di proposte all'ordine del giorno

L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno compete al Sindaco quale capo dell'amministrazione ed ai Consiglieri Comunali componenti del massimo organo rappresentativo della volontà popolare.

Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate in scritto, anche da un solo Consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio, corredata dei pareri ex art. 53 e 55 legge n. 142/90.

Il Sindaco può decidere di non iscriverne la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento, oppure non lo consideri opportuno o conveniente per il Comune. Di tale decisione deve dar comunicazione scritta al Consigliere proponente entro dieci giorni da quello in cui è pervenuta la proposta.

Il Consigliere Comunale interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazione, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Ove intenda avvalersi di tale diritto egli deve farne richiesta scritta al Sindaco almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza ed il Sindaco deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.

Il Consiglio decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.

Il Sindaco è sempre tenuto ad iscriverne all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, in scritto, la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

TITOLO III - LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - LA SEDE

Art. 31 - La sede delle riunioni

Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il palazzo comunale.

Il Sindaco, con proprio procedimento, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Nei giorni di seduta sarà esposta nel palazzo comunale la bandiera nazionale.

CAPO II - LE ADUNANZE CONSILIARI

Art. 32 - Le adunanze consiliari

Le sedute del Consiglio sono ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie esclusivamente quelle che convocate nei termini di legge e nelle quali figura all'ordine del giorno la trattazione del bilancio preventivo ovvero del conto consuntivo.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 33 - Presidenza ordinaria nelle sedute

Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice Sindaco, e ove anche questi sia assente o impedito, all'assessore, purchè Consigliere, più anziano di età.

In mancanza del Sindaco e degli Assessori, la presidenza spetta al Consigliere anziano fra i presenti.

La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è presieduta dal Sindaco neo eletto.

Art. 34 - Poteri del Presidente

Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

CAPO IV - GLI SCRUTATORI

Art. 35 - Nomina e attribuzioni

All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.

La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.

Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono sempre avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.

La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.

Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.

Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.

Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.

CAPO V - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 36 - Sedute di prima convocazione

L'adunanza del Consiglio, si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsi trenta minuti da quel momento il Presidente, può dare corso alla discussione, ancorchè non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato nel successivo articolo 37, per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.

Potranno inoltre essere fatte dal Presidente, dalla Giunta o dai gruppi consiliari comunicazioni ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.

Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quanto tale numero risulti raggiunto.

Raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente annuncia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza congedando i Consiglieri intervenuti.

Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare che sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò non venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da cinque a dieci minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 37 - Numero legale

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei Consiglieri.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che si astengono perchè interessati dall'oggetto, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

I Consiglieri che dichiarino di astenersi da votare si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Ogni Consigliere che sopraggiunge dopo l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, ne darà avviso al Segretario.

Art. 38 - Seduta di seconda convocazione

La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.

La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Sindaco sentiti i Capigruppo. La seconda convocazione deve comunque tenersi tra il quinto e l'ottavo giorno dalla prima convocazione.

Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero di presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta dandosi atto di ciò al verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.

CAPOVI - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 39 - Sedute pubbliche

Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola pubbliche.

Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbono trattare questioni concernenti persone.

La nomina del Sindaco e della Giunta avviene in seduta pubblica ed a scrutinio palese, la nomina dei membri di Commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri enti e dei revisori dei conti, si fanno in seduta pubblica ed a voto segreto.

Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

Art. 40 - Sedute segrete

La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti su meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della

discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, solo il Segretario Comunale vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 41 - Adunanze aperte

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'articolo 31 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere e la generalità dei cittadini.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perchè portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si vogliano concludere con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre autorità ed enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali con esclusione di altri presenti.

Durante le sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO VII - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 42 - Comportamento dei Consiglieri

I Consiglieri Comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni, comportamenti o atti politico-amministrativi.

Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità di chicchessia.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo richiama.

Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 43 - Norme generali per gli interventi

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente. I Consiglieri parlano in piedi, dal proprio banco, rivolti al Presidente e al Consiglio.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.

I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono farlo per la durata prevista dal successivo articolo 49.

A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso insista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 44 - Tumulti in aula

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quanto egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato oppure toglierla definitivamente.

In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 45 - Comportamento del pubblico

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera di vigili urbani.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento decoroso ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinarne l'arresto.

Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombrò dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 46 - Ammissione di funzionari in aula

Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO VIII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 47 - Comunicazioni - Ordine dei lavori

Concluse le formalità preliminari il Sindaco e/o gli Assessori effettuano al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Municipale su fatti e circostanze di particolare rilievo.

Ogni Consigliere può richiedere la parola per la lettura del testo delle interrogazioni e/o delle mozioni che intende presentare.

Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono la lettura del testo delle mozioni e/o delle interrogazioni.

Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno di cui al precedente articolo 29 che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione salvo quanto previsto dal comma che segue.

L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri si opponga. In caso di opposizione decide il Consiglio a maggioranza, senza discussione.

Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda sono differite al giorno seguente o anche ad altro successivo le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza a norma dell'articolo 27 del presente regolamento.

Qualora la maggioranza dei Consiglieri non riconosca i motivi di urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova convocazione con l'osservanza dei termini normali fissati dalla legge.

Art. 48 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno

Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai comma seguenti.

Art. 49 - Norme per la discussione generale

Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine.

Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.

I termini di tempo previsti dai due comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali. Limiti di tempo più ampi debbono essere autorizzati dal Presidente su richiesta di ciascun Consigliere ad insindacabile giudizio dello stesso Presidente prima che inizi la discussione dell'affare.

Ciascun Consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti in non più di cinque minuti.

Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

Il Sindaco e gli Assessori, ove espressamente richiesto, possono intervenire in qualunque momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.

Il Presidente dopo aver dichiarato chiuso il dibattito dà la parola al relatore ufficiale per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei loro discorsi o che si discostino dall'argomento in discussione.

Art. 50 - Gli emendamenti

Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni, modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli solo fino al momento in cui la discussione è chiusa.

La votazione degli emendamenti, se esplicitamente richiesta dal Consigliere richiedente, deve precedere quella del testo della proposta originale.

Art. 51 - Questione pregiudiziale

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi e la sua trattazione debba essere rinviata.

Le questioni pregiudiziali possono essere proposte anche da un solo Consigliere prima dell'inizio della discussione di merito e vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

Art. 52 - Fatto personale

Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una Commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa.

La Commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione senza votazione.

Art. 53 - Dichiarazioni di voto

Il Presidente, dopo le eventuali conclusioni del Sindaco o del relatore dà la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. La dichiarazione di voto deve essere un breve intervento per motivare la posizione del Gruppo in merito alla votazione. Con la dichiarazione di voto non possono essere introdotti nuovi argomenti di dibattito. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata del Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo di cinque minuti.

CAPO IX - CONCLUSIONI DELLE SEDUTE

Art. 54 - Rinvio della seduta ad altro giorno e termine della seduta

Quando nel corso di una seduta non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Ove sia disposto il rinvio della seduta al altro giorno, prima che il Presidente dichiari conclusa la seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

CAPO X - INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

Art. 55 - Diritto di presentazione

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

Gli ordini del giorno e le mozioni su fatti di particolare rilievo sono presentati almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco.

Le interrogazioni, ordini del giorno e mozioni debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

Art. 56 - Contenuto della interrogazione

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un atto determinato, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati alcuni provvedimenti o trattati determinati affari per ottenere informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale.

L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta, indicando se si chiede risposta scritta o orale e se deve essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. In mancanza delle indicazioni se la risposta deve essere scritta od orale si intende che l'interrogante chiede la risposta scritta. Lo stesso dicasi se non è esplicitamente richiesto, nel testo della interrogazione, il suo inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

L'interrogazione con risposta orale è posta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo alla scadenza del termine di presentazione.

Quella con risposta scritta non viene messa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. La risposta del Sindaco deve essere consegnata in copia ai Capigruppo Consiliari e recapitata al domicilio del Consigliere proponente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo generale del Comune e/o dalla data di presentazione.

Art. 57 - Discussione delle interrogazioni

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni o nella parte conclusiva della seduta stessa.

Prima vengono trattate le interrogazioni nell'ordine cronologico di presentazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.

Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.

Il testo delle interrogazioni è letto in aula dallo stesso presentatore che potrà anche illustrarlo con un intervento della durata massima di cinque minuti decorrenti dal termine della lettura del testo.

La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti.

Può replicare ad essa il Consigliere interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario ed in caso di sua assenza o rinuncia ad uno degli altri firmatari.

Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Solo se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni il Presidente fa concludere la discussione di quella che è rimasta a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni il Sindaco, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Commissione dei Capigruppo assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli affari che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal terzo comma del presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.

Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate per sessione straordinaria per esaminare affari di particolare importanza, per esempio conto consuntivo, piani territoriali ed urbanistici, regolamenti, statuto, ordinanze, relazione previsionale e programmatica, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Le interrogazioni riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.

Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 58 - Gli ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali che investono problemi politico sociali di carattere generale.

Sono presentati, in scritto, almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.

Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre in scritto, all'inizio della seduta.

Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un Assessore per precisare la posizione della Giunta e le risultanze emerse nella riunione della Commissione dei Capigruppo prevista dal precedente articolo 57 e non più di un Consigliere per Gruppo ciascuno per un massimo di cinque minuti.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta.

Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.

Il Sindaco dispone in conformità di tali decisioni.

Art. 59 - Le mozioni

La mozione consiste:

- in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di competenza del Consiglio Comunale;
- nella richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi;
- nella determinazione dei criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti.

La mozione deve presentata in scritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.

Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo VIII del presente titolo.

Art. 60 - Le mozioni d'ordine

La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

CAPO XI - LE VOTAZIONI

Art. 61 - Forme di votazione

L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua di regola per alzata di mano o per alzata e seduta.

Le deliberazioni che importano l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.

Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.

La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.

Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa ai Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Nel caso di votazione palese o segreta gli scrutatori vengono computati nei votanti.

Art. 62 - Votazione in forma palese

Quando la votazione deve avvenire in forma palese, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto.

Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.

Tali votazioni possono essere oggetto di controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la loro effettuazione.

I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 63 - Votazione per appello nominale

Nel caso in cui si voti per appello nominale il Presidente indica chiaramente il significato del sì e del no.

Viene eseguito l'appello a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario verbalizzante.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 64 - Ordine delle votazioni

Chiusa la discussione ai sensi dell'articolo 52 ed effettuate le dichiarazioni di voto si passa alla votazione dell'argomento all'ordine del giorno con le modalità degli articoli che precedono.

Per gli schemi di provvedimenti proposti dal Sindaco per i quali non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione si intende avvenuta sul testo originario proposto.

Per i provvedimenti composti di varie parti, commi e articoli, quanto almeno tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo.

I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alle deliberazioni conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Art. 65 - Votazioni segrete

Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento.

Quando le leggi, gli statuti o regolamenti non prevedono particolari modalità per le votazioni segrete il Presidente stabilisce le modalità di tali votazioni.

Quando la legge, gli statuti o regolamenti stabiliscano che fra i nominati debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze.

Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, formula una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.

Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente affinché se ne prenda atto a verbale.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale.

Art. 66 - Esito delle votazioni

Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge nei quali si richiede un quorum speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero di votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che raddoppiato sia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 67 - Divieti di interventi durante le votazioni

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 68 - Approvazione delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.

Quando non vi sia discussione e non vengono formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto dal Sindaco e che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.

Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

Qualora gli atti approvati necessitano di perfezionamenti e coordinamenti che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario Comunale deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta.

Art. 69 - Revoca, modifica, nullità

Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi proposta di deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato. Essa ha effetto *ex nunc*, cioè elimina l'atto dal momento in cui viene pronunciata.

Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un provvedimento, deve dichiararne la nullità e, ove possibile, riadottarlo in modo conforme alla legge.

Il potere di autotutela della pubblica amministrazione in tal caso opera con effetti *ex tunc*, cioè elimina l'atto illegittimo dal momento in cui esso venne emanato.

TITOLO V - VERBALI DELLE ADUNANZE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 70 - Redazione

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari.

Art. 71 - Contenuto

I processi verbali debbono fare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale solo se il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Presidente e al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Nel caso di brevi dichiarazioni le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.

Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono essere iscritte a verbale, in modo conciso, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbono esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 72 - Firma dei verbali

I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione, dal Presidente e dal Segretario Comunale.

La firma del Segretario Comunale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura ed approvazione dello stesso nelle successive sedute del Consiglio.

La firma del Presidente completa la regolarità del processo verbale.

CAPO II - DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE

Art. 73 - Deposito, rettifiche ed approvazione

Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni.

Ultimata la lettura il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato all'unanimità.

Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale mediante testo scritto da consegnare al Presidente perchè ne dia lettura in aula e al Segretario anche durante la seduta del Consiglio Comunale.

Formulata la proposta di rettifica il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.

Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.

Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

Art. 74 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni a norma di legge.

TITOLO I - NORME GENERALI **2**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - DIFFUSIONE	2
CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI	2
ART. 3 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO. RESPONSABILITÀ PERSONALE	2
ART. 4 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SPECIALI	2
ART. 5 - INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE	3
ART. 6 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA	3
ART. 7 - ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ	3
ART. 8 - DIMISSIONI	3
ART. 9 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	4
ART. 10 - PROCEDURA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE GIUSTIFICAZIONI	4
ART. 11 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	4
ART. 12 - PROCEDURA DI DECADENZA	5
ART. 13 - NOMINE ED INCARICHI	5
ART. 14 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE	5
ART. 15 - DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE DI ATTI	5
ART. 16 - PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	6
CAPO III - GRUPPI CONSILIARI	7
ART. 17 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE	7
ART. 18 - CONFERENZA CAPIGRUPPO	7
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI	8
ART. 19 - COSTITUZIONE	8
ART. 20 - INSEDIAMENTO	8
ART. 21 - CONVOCAZIONE	9
ART. 22 - PROCEDIMENTO	9
ART. 23 - FUNZIONAMENTO	10
ART. 24 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE	10

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO **10**

CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE	10
ART. 25 - COMPETENZA	10
ART. 26 - NOTIFICA AI CONSIGLIERI	10
ART. 27 - TERMINI PER LA NOTIFICA	11
ART. 28 - CONVOCAZIONI D'URGENZA	12
CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO	12
ART. 29 - NORME PER LA COMPILAZIONE	12
ART. 30 - ISCRIZIONI DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO	12

TITOLO III - LE ADUNANZE CONSILIARI **13**

CAPO I - LA SEDE	13
ART. 31 - LA SEDE DELLE RIUNIONI	13
CAPO II - LE ADUNANZE CONSILIARI	14
ART. 32 - LE ADUNANZE CONSILIARI	14
CAPO III - IL PRESIDENTE	14
ART. 33 - PRESIDENZA ORDINARIA NELLE SEDUTE	14
ART. 34 - POTERI DEL PRESIDENTE	14
CAPO IV - GLI SCRUTATORI	14
ART. 35 - NOMINA E ATTRIBUZIONI	15
CAPO V - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI	15
ART. 36 - SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE	15
ART. 37 - NUMERO LEGALE	16

ART. 38 - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE	16
CAPOVI - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE	17
ART. 39 - SEDUTE PUBBLICHE	17
ART. 40 - SEDUTE SEGRETE	17
ART. 41 - ADUNANZE APERTE	18
CAPO VII - DISCIPLINA DELLE SEDUTE	18
ART. 42 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	18
ART. 43 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI	19
ART. 44 - TUMULTI IN AULA	19
ART. 45 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	19
ART. 46 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI IN AULA	20
CAPO VIII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	20
ART. 47 - COMUNICAZIONI - ORDINE DEI LAVORI	20
ART. 48 - DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'ORDINE DEL GIORNO	20
ART. 49 - NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE	20
ART. 50 - GLI EMENDAMENTI	21
ART. 51 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE	21
ART. 52 - FATTO PERSONALE	21
ART. 53 - DICHIARAZIONI DI VOTO	22
CAPO IX - CONCLUSIONI DELLE SEDUTE	22
ART. 54 - RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO E TERMINE DELLA SEDUTA	22
CAPO X - INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI	23
ART. 55 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE	23
ART. 56 - CONTENUTO DELLA INTERROGAZIONE	23
ART. 57 - DISCUSSIONE DELLE INTERROGAZIONI	23
ART. 58 - GLI ORDINI DEL GIORNO	24
ART. 59 - LE MOZIONI	25
ART. 60 - LE MOZIONI D'ORDINE	25
CAPO XI - LE VOTAZIONI	25
ART. 61 - FORME DI VOTAZIONE	26
ART. 62 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE	26
ART. 63 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	26
ART. 64 - ORDINE DELLE VOTAZIONI	26
ART. 65 - VOTAZIONI SEGRETE	27
ART. 66 - ESITO DELLE VOTAZIONI	28
ART. 67 - DIVIETI DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI	28

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE **28**

CAPO I - NORME GENERALI	28
ART. 68 - APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	28
ART. 69 - REVOCA, MODIFICA, NULLITÀ	29

TITOLO V - VERBALI DELLE ADUNANZE **29**

CAPO I - NORME GENERALI	29
ART. 70 - REDAZIONE	29
ART. 71 - CONTENUTO	29
ART. 72 - FIRMA DEI VERBALI	30
CAPO II - DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE	30
ART. 73 - DEPOSITO, RETTIFICHE ED APPROVAZIONE	30
ART. 74 - ENTRATA IN VIGORE	31